



Lotta alla violenza sessuale sui minori in internet – presa di posizione sulla situazione in Svizzera

Versione aggiornata a giugno 2022

Sommario

1. Introduzione.....	2
2. La violenza sessuale è sempre reale.....	5
3. Bilancio e campi d'azione.....	6
3.1 In Europa.....	6
3.2 In Svizzera	9
3.3 Campi d'azione	12
4. Richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera	13

Sintesi

Le segnalazioni riguardanti materiale attinente la violenza sessuale sui minori in internet hanno raggiunto nuovamente un'entità preoccupante. Internet e i servizi di messaggistica sono un'enorme mezzo di diffusione per i pedocriminali. Nelle strutture esistenti, i/le delinquenti possono facilmente entrare in contatto tra loro e scambiarsi materiale sullo sfruttamento sessuale dei minori. Stanno sorgendo nuove forme di veicolazione della violenza sessuale sui minori. I confini geografici non hanno un ruolo in questi casi. A differenza dell'Unione europea, la Confederazione ha affidato ai Cantoni le proprie attività riguardanti le operazioni d'inchiesta mascherate nel campo della cyber-pedocriminalità a partire da gennaio 2021. Per questo motivo, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna in ambito politico e sociale per impedire lo sfruttamento sessuale dei minori online e per minimizzare i rischi in internet.



1. Introduzione

Staufen, Lügde, Bergisch Gladbach: in Germania, casi di bambini vittime di sfruttamento sessuale stanno scuotendo l'opinione pubblica. Il caso pedocriminale di Bergisch Gladbach è uno dei più eclatanti scoperti finora e si è esteso ormai a tutta la Germania. È partito attraverso una perquisizione nella casa di un cuoco e manager alberghiero nell'autunno del 2019. Gli inquirenti hanno trovato presso questa persona enormi quantitativi di materiale riguardante la violenza sessuale sui minori. Hanno inoltre individuato contatti digitali con altri uomini che scambiavano in internet foto e video relativi allo sfruttamento sessuale dei minori. Per le investigazioni, di vastissima portata, è stata istituita la cosiddetta commissione speciale «BAO Berg»¹. Si è trattato di una delle più grandi operazioni di polizia criminale nella storia della Repubblica federale di Germania. Al 21 giugno 2021, 66 bambini erano stati liberati dalle grinfie dei loro aguzzini e a marzo 2022 erano stati identificati 416 accusati; alcuni di loro sono stati condannati a pene detentive fino a 14 anni con successivo internamento a scopo di sicurezza.² La «BAO Berg» si è concentrata dapprima sulla situazione di pericolo e ha avuto come obiettivo primario l'identificazione delle vittime. Questo risultato è stato ottenuto in collaborazione con l'Ufficio centrale del Pubblico ministero della Renania settentrionale-Vestfalia, che è incardinato presso il Pubblico ministero di Colonia. Nell'ambito dell'indagine in corso, l'Ufficio di polizia criminale della Renania settentrionale-Vestfalia ha sviluppato un processo automatizzato per ridurre la quantità di dati provenienti da immagini e video e, in ultima analisi, ha utilizzato anche l'intelligenza artificiale. Tuttavia, i reali successi investigativi si sono spesso basati sulla valutazione dei messaggi di chat e sull'ampio uso di operazioni sotto copertura per combattere la cyber-criminalità.³

Il caso di Bergisch Gladbach non è quindi circoscritto a livello regionale, bensì è un caso per molti versi senza confini, che evidenzia nel modo più spaventoso la grande importanza attuale delle chat in internet e dei servizi di messaggistica tipo WhatsApp o Telegram come veicoli tecnici per i pedocriminali. In internet esistono strutture attraverso le quali i/le delinquenti possono mettersi in contatto tra loro, scambiarsi materiale sullo sfruttamento sessuale dei minori e anche organizzarsi per stupri congiunti. I confini geografici non hanno un ruolo in questi casi.

Negli ultimi anni, i casi sospetti di sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti sono aumentati in modo massiccio anche in Svizzera, il che è riconducibile in parte alle nuove possibilità di diffusione digitale. Tuttavia, a differenza dell'Unione europea, in Svizzera la Confederazione non punta a una strategia comune e unitaria, bensì dal gennaio 2021 ha deciso di affidare ai Cantoni le proprie attività

¹ «BAO» significa «Besondere Aufbauorganisation» (=struttura organizzativa speciale) e «Berg» sta per Bergisch Gladbach (=una città tedesca).

² Informazioni del direttore della polizia criminale Michael Esser, capo della BAO Berg, Comando di polizia di Colonia (D), in occasione della Conferenza nazionale dedicata alla causa delle vittime del 25.03.2022 a Zurigo. Disponibile (in tedesco) su <<https://nko.swiss>>.

³ Informazioni del direttore della polizia criminale Michael Esser, capo della BAO Berg, Comando di polizia di Colonia (D), in occasione della Conferenza nazionale dedicata alla causa delle vittime del 25.03.2022 a Zurigo. Disponibile (in tedesco) su <<https://nko.swiss>>.



riguardanti le operazioni di infiltrazione sulla cyber-pedocriminalità.⁴ Questo, nonostante il fatto che i Cantoni dedichino poche o nessuna risorsa alla lotta contro la cyber-pedocriminalità.⁵ Tuttavia, le risorse finanziarie e umane sono indispensabili per l'individuazione dei/delle delinquenti.

Per illustrare la situazione, di seguito si traccia brevemente la storia di sviluppo delle attività investigative federali e cantonali e le statistiche delle persone danneggiate e imputate: nel 2003, il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità in internet di Confederazione e Cantoni (SCOCI) ha iniziato le sue attività in merito ai cyber-reati. Dieci anni dopo la sua istituzione, lo SCOCI ha registrato una diminuzione del 40% dei reati sessuali.⁶ Per contro, nel 2013 la statistica delle condanne penali elenca 577 condanne di adulti a seguito dell'art. 197 CP (pornografia); la statistica della polizia registra 361 bambini e adolescenti (al momento della denuncia di polizia) come parti danneggiate secondo l'art. 197 CP. Va sottolineato in modo chiaro che la statistica delle condanne penali suddivide le condanne per crimini o delitti in base agli articoli del Codice penale e non in base a singoli capoversi o punti. In particolare, la statistica delle condanne non riporta separatamente quali riguardino la pornografia vietata con minori (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). Solo uno sguardo ai dati statistici suddivisi per reati e persone danneggiate, tratti dai rapporti di polizia, fornisce informazioni sul numero di bambini e adolescenti vittime di violenza sessuale in internet. Secondo la Statistica criminale di polizia svizzera (SCP), il numero di bambini e adolescenti (cioè persone di età inferiore ai 18 anni) danneggiati è oscillato tra 123 e 339 nel periodo dal 2010 al 2021.⁷ Nello stesso periodo, invece, il numero di adulti condannati in via definitiva ai sensi dell'art. 197 CP è oscillato tra 578 e 1'194.⁸ Questi esiti consentono di trarre due conclusioni: in primo luogo, le condanne per rappresentazioni di abusi sui minori non emergono esplicitamente dalla statistica delle condanne penali. In secondo luogo, l'elevato numero di condanne ai sensi dell'art. 197 CP e il numero particolarmente ridotto di bambini e adolescenti danneggiati risultanti dalle denunce di polizia (art. 197 CP) negli ultimi tre anni indicano chiaramente che esiste una contraddizione tra l'aumento delle rappresentazioni di abusi sui minori registrate dalla polizia e le relative condanne.

A marzo 2021 è stata pubblicata per la prima volta la SCP 2020 con dati sulla criminalità digitale (tra cui anche sulla cyber-pedocriminalità). In essa è stato indicato il numero di reati registrati dalla polizia e il numero di persone imputate e danneggiate nell'ambito dei «cyber-reati sessuali». I dati sono stati suddivisi in base al tipo di reato denunciato: concretamente, pornografie vietate, avvio di

⁴ Fedpol affida la ricerca di pedocriminali ai Cantoni, 10vor10, SRF del 20.07.2020, disponibile (in tedesco) su <<https://www.srf.ch/news/schweiz/detektiv-arbeit-im-internet-fedpol-gibt-suche-von-paedo-kriminellen-an-kantone-ab>>.

⁵ Lotta contro gli abusi sui minori: la polizia di Zugo è un passo avanti rispetto a Lucerna 31.07.2020, «zentralplus», la rivista online per Lucerna e Zugo, disponibile (in tedesco) su <<https://www.zentralplus.ch/kampf-gegen-kindsmisbrauch-zuger-polizei-hat-gegenueber-luzern-die-nase-vorn-1856157/>>.

⁶ Cfr. Tobias A. Bolliger, vice capo commissariato SCOCI 20 novembre 2014, Technology Forum Cyber-minacce attuali per PMI, disponibile (in tedesco) su <https://www.studerus.ch/de/support/download/59553_1>.

⁷ UST - Statistica criminale di polizia (SCP), Codice penale (CP): reati e persone danneggiate 2021, aggiornato: 17.02.2022, disponibile su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.21324234.html>>.

⁸ UST - Statistica criminale di polizia (SCP), Codice penale (CP): reati e persone imputate 2021, aggiornato: 17.02.2022, disponibile su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.21324228.html>>.



contatti sessuali con bambini via internet (il cosiddetto cyber-grooming), richiesta di ulteriore materiale fotografico con minaccia di pubblicare fotografie (la cosiddetta sextortion) e partecipazione ad atti sessuali con bambini tramite webcam (il cosiddetto live streaming). Questi atti verranno poi sussunti tra i corrispondenti reati contemplati dal Codice penale. Per l'anno di riferimento 2021 risalta il fatto che sulla totalità dei reati denunciati, l'8,5% riguarda cyber-reati sessuali. Delle vittime, circa l'80% è sotto i 20 anni; per la maggior parte si tratta di minori nella fascia d'età tra 10 e 14 anni.⁹

Uno sguardo oltre i confini del Paese rivela chiaramente che secondo la statistica criminale della polizia tedesca, nell'anno pandemico 2021 il numero di casi di diffusione di rappresentazioni di abusi sessuali sui minori è più che raddoppiato. La statistica rivela con evidenza che bambini e adolescenti – spesso senza sapere che ciò è vietato – hanno condiviso e diffuso immagini di pornografia infantile e giovanile nelle chat di gruppo, ad esempio tramite WhatsApp, Instagram o Snapchat.¹⁰ Anche in Svizzera, bambini e adolescenti condividono e diffondono immagini e video di pornografia infantile e giovanile nelle chat di gruppo. Pertanto, i minori possono essere non solo vittime, ma anche autori di reati. In Svizzera, nel 2021 sono stati condannati 898 minori colpevoli di reati ai sensi dell'articolo 197 del CP.¹¹ Ogni minore è perseguibile per la produzione, la distribuzione o il consumo di pornografia vietata (ad esempio attività sessuali con bambini o animali, o atti di violenza). È perseguibile, inoltre, un minore che renda disponibile pornografia generalmente consentita ad altri minori di età inferiore ai 16 anni, ad esempio condividendo tali contenuti sui social media. Per determinati tipi di condotta, la legislazione svizzera in materia di responsabilità penale prevede due categorie di età: una per i minori di età inferiore ai 16 anni e una per i minori di età superiore ai 16 anni. Pertanto, gli adolescenti di età superiore ai 16 anni rimangono impuniti se fabbricano, possiedono o consumano, con reciproco consenso, materiale pornografico che li raffigura (art. 197 cpv. 8 CP). D'altro canto, i minori di età inferiore ai 16 anni che riprendono attività sessuali proprie producono rappresentazioni di violenza sessuale sui minori vietate e sono quindi perseguibili.

Sia la statistica criminale della polizia svizzera che la relativa statistica tedesca vengono pubblicate annualmente. Va sottolineato che i dati contenuti in esse si riferiscono sia ai reati denunciati, sia a quelli individuati attraverso le attività di controllo. Poiché non è chiaro il numero di reati che non vengono denunciati, i dati della SCP non consentono di trarre conclusioni esplicite sull'effettivo carico criminale.

⁹ UFS - Statistica criminale di polizia (SCP), rapporto annuale 2021 dei reati registrati dalla polizia, aggiornato: 28.03.2022, disponibile su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.21324228.html>>.

¹⁰ Statistica criminale della polizia tedesca, Informazioni sui sospetti (suddivisione in base a reato, numero complessivo di persone sospette, sesso ed età), disponibile (in tedesco) su <<https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2021/PKSTabellen/BundTV/bundTV.html?nn=194208>>.

¹¹ UST - Statistica criminale di polizia (SCP), Codice penale (CP): reati e persone imputate 2021, aggiornato: 17.02.2022, disponibile su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.21324228.html>>.



Come fondazione nazionale, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna a garantire che tutti i bambini nella nostra società crescano con dignità e senza violazioni alla loro integrità fisica ed emotiva. Per questo motivo, da anni Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna con successo a favore dei diritti dei minori e contro ogni forma di violenza nei loro confronti. La violenza sessuale – sia online che offline – è una tra le aree problematiche centrali. Alla luce degli ultimi sviluppi, con il presente documento aggiornato Protezione dell'infanzia Svizzera prende posizione sulla cyberpedocriminalità.

2. La violenza sessuale è sempre reale

In Paesi come la Svizzera, il digitale permea tutti i settori della vita dei bambini. Ad esempio, il 99% degli adolescenti tra i 12 e i 19 anni possiede uno smartphone e lo utilizza in media per circa 3 ore nei giorni feriali e per circa 5 ore nei fine settimana.¹² Le applicazioni mobili più popolari sono Instagram, seguita da WhatsApp e Snapchat, YouTube e TikTok.¹³ L'87% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni utilizza internet quotidianamente; nei giorni feriali per una media di 2 ore e nei fine settimana per una media di 3 ore.¹⁴ I bambini e gli adolescenti utilizzano i media digitali più spesso per interagire sui social network, seguiti dai portali video e dai motori di ricerca.¹⁵ Sebbene gran parte dell'esperienza con i media digitali sia considerata positiva da bambini e adolescenti, i media digitali celano anche dei pericoli.¹⁶ Questo accade perché la violenza sessuale su bambini e adolescenti viene sempre più spesso commessa online. Negli ultimi anni si è osservato, ad esempio, un aumento significativo del cyber-grooming:¹⁷ oltre il 30% degli adolescenti (44%) è stato abbordato, già una volta, online da una persona sconosciuta con intenzioni sessuali indesiderate.¹⁸ Aumenta anche la percentuale di giovani adulti che hanno già avuto esperienze con la pornografia e il sexting. Secondo lo studio JAMES 2020, più della metà dei giovani adulti (18/19 anni) ha già visto contenuti pornografici sul cellulare o sul computer, e lo stesso numero ha già ricevuto in un'occasione immagini erotiche da altri.¹⁹ Esistono chiare differenze tra i due sessi: i ragazzi sperimentano più spesso contenuti pornografici e le ragazze ricevono e inviano più spesso immagini sessuali o erotiche di loro stesse (il cosiddetto sexting).²⁰

¹² Suter Lilian/Waller Gregor/Bernath Jael/Külling Céline/Willems Isabel/Süss Daniel, JAMES – Giovantù, attività, media – rilevamento in Svizzera, rapporto sugli esiti dello studio JAMES 2020, ZHAW, 2020, p. 29 (citato: JAMES 2020): disponibile (in tedesco) su <<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienspsychologie/mediennutzung/james/#c159101>>.

¹³ JAMES 2020, p. 34.

¹⁴ JAMES 2020, p. 24.

¹⁵ JAMES 2020, p. 24.

¹⁶ JAMES 2020, p. 62.

¹⁷ JAMES 2020, pag. 63: nel 2014, ad esempio, solo un quinto dei/delle giovani ha detto di avere già una volta fatto l'esperienza del cyber-grooming.

¹⁸ JAMES 2020, p. 63.

¹⁹ JAMES 2020, p. 63.

²⁰ JAMES 2020, p. 63.



Non solo il numero delle condanne penali ai sensi dell'art. 197 CP è in forte aumento, come già detto, ma anche il numero delle segnalazioni di sospetto: a causa di una legge in vigore negli Stati Uniti dal 2014, i servizi internet americani (ad esempio Facebook) sono tenuti a informare l'organizzazione privata americana no-profit «National Center for Missing and Exploited Children» (NCMEC) riguardo la presenza di contenuti illegali.²¹ Da parte sua, il NCMEC inoltra le segnalazioni suddivise per Paese. Questo riguarda anche la Svizzera. Qui, la responsabilità spetta all'Ufficio federale di polizia fedpol, che dopo aver accertato la punibilità, inoltra le segnalazioni alle autorità cantonali competenti. Nel 2021 fedpol ha inoltrato ai Cantoni un totale di 1399 segnalazioni per contenuti pedo-criminali: il numero più alto di sempre (nel 2020 fedpol ne aveva inoltrate 1166 e nel 2019 693).²² Si prevede che il numero aumenterà anche nel 2022.

La violenza sessuale sui minori è sempre una cosa reale, sia online che offline, e ha effetti devastanti sulle vittime. Le vittime di violenza sessuale online sono spesso doppiamente danneggiate: in primo luogo, quando subiscono l'abuso, e di nuovo quando i video o le foto dell'abuso sono diffusi in internet. Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna, pertanto, a garantire che la violenza sessuale sui minori perpetrata online sia trattata come un vero e proprio abuso sui minori, ossia in conformità con le relative fattispecie di reato del Codice penale. Il termine «pornografia infantile» è utilizzato nel linguaggio colloquiale e in vari atti legislativi internazionali e nazionali. Esso è impreciso e banalizzante. Le rappresentazioni pornografiche aventi per oggetto bambini raffigurano sempre violenza sessuale sui minori e sfruttamento sessuale di minori e sono illegali. Per questo motivo, Protezione dell'infanzia Svizzera preferisce il termine violenza sessuale sui minori o sfruttamento sessuale di minori per esprimere anche linguisticamente che ciascuna di queste immagini – foto, video o registrazioni in live streaming – costituisce un crimine ai sensi del Codice penale svizzero.

3. Bilancio e campi d'azione

3.1 In Europa

Non solo in Svizzera, ma anche nell'Unione europea, i casi di abuso sessuale sui minori perpetrati in internet stanno aumentando enormemente. Nell'Unione europea, il numero di segnalazioni è aumentato da 23 000 nel 2010 a più di 725 000 nel 2019, con oltre 3 milioni di immagini e video.²³ Secondo l'ultimo rapporto di Europol, durante la pandemia da COVID-19 si è dovuto registrare un

²¹ Accusato per invio di pornografia pesante: un siriano ha temuto per la sua esistenza, «Tagblatt» del 23.03.2020, disponibile (in tedesco) su <<https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/existenzangst-wegen-pornografie-Id.1206525>>.

²² NZZ am Sonntag, Pedocriminalità in rete: quando i poliziotti si disperano, 3 aprile 2022.

²³ Voronova Sofija/Boden Romy, Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, 16.11.2021, disponibile (in inglese) su <<https://epthinktank.eu/2021/11/16/european-day-on-the-protection-of-children-against-sexual-exploitation-and-sexual-abuse/>>.



ulteriore enorme aumento della cyber-pedocriminalità. Il grooming online è aumentato in misura enorme sui social media e sulle piattaforme di gioco online. La realizzazione di materiale autoprodotta è una delle principali minacce. Questo materiale viene mostrato con sempre maggiore frequenza ai bambini più piccoli. Anche la diffusione di rappresentazioni di abusi su bambini e adolescenti attraverso reti peer-to-peer (ad esempio Skype) è aumentata notevolmente. Inoltre, il dark web (ad esempio tramite il browser Tor) rimane un'importante piattaforma per lo scambio di materiale riguardante abusi sessuali sui minori (denominato in inglese «Children Sexual Abuse Material», in breve «CSAM»).²⁴ Inoltre: quasi il 90% di tutti i siti web con rappresentazioni di violenza sessuale sui minori è hostato in Europa o in particolare nei Paesi Bassi, il che rende l'Europa una scena del crimine di livello mondiale secondo la commissaria UE per gli affari interni Ylva Johansson.²⁵

Per contrastare questo problema, la Commissione europea non si è fermata alle parole, ma ha compiuto fatti e nel luglio 2020 ha presentato al Parlamento e al Consiglio dell'Unione europea una strategia europea congiunta per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori online e offline per gli anni dal 2020 al 2025.²⁶ Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con grande favore la strategia della Commissione europea e sottolinea che ora tutti i veli che celano la violenza sessuale sui minori devono essere sollevati anche in Svizzera

Questa strategia riveste un ruolo pionieristico, in quanto mira ad affrontare la cyber-criminalità in modo deciso e con forze congiunte. Le caratteristiche principali sono illustrate di seguito. Con diverse misure, gli Stati UE mirano a un obiettivo comune unendo le proprie risorse:

1. gli Stati membri devono ratificare l'attuazione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori in via prioritaria. La Commissione europea continuerà ad avvalersi dei propri poteri esecutivi e, se necessario, avvierà procedure d'infrazione per garantire una rapida attuazione.
2. Europol intende istituire un cosiddetto laboratorio dell'innovazione per facilitare lo sviluppo delle capacità nazionali in modo da tenere il passo con gli sviluppi tecnologici.

²⁴ Europol, Valutazione sulla minaccia della criminalità organizzata in internet (IOCTA) 2021, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, pag. 25, disponibile (in inglese) su <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/internet_organised_crime_threat_assessment_iocta_2021.pdf> e inoltre Rapporto Europol, Sfruttare l'isolamento: autori e vittime di abusi sessuali online sui minori durante la pandemia Covid-19, 19.06.2020, disponibile (in inglese) su <<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic>>.

²⁵ Intervento di Ylva Johansson «Prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori: verso una risposta dell'UE» del 09.06.2020, disponibile (in inglese) su <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/speech-commissioner-johansson-webinar-preventing-and-combating-child-sexual-abuse-exploitation_e>.

²⁶ Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 24.07.2020, disponibile (in inglese) su <<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff4aa231-a71e-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-RDF/source-144553153>>.



3. Il pacchetto di misure prevede anche la creazione di un centro europeo per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori (online e offline). Questo centro sarà preposto a ricevere le segnalazioni di aziende e privati su accadimenti in internet, eventualmente anche a verificare se si tratta di atti criminali; dovrà infine inoltrare le segnalazioni alle autorità inquirenti. Il nuovo ente collaborerà con il Centro europeo contro il cyber-crime dell'organismo europeo di polizia Europol con sede all'Aia.
4. Inoltre, esperti dovranno sostenere gli Stati membri nei programmi di prevenzione e far conoscere meglio progetti esemplari negli stessi Stati membri.
5. Un altro punto focale è il sostegno alle vittime, ad esempio, attraverso la rimozione di video o foto da internet per proteggere la loro privacy ed evitare che debbano vivere con la consapevolezza dell'esistenza di queste documentazioni di crimini per il resto della loro vita.
6. Inoltre, nel settembre 2020, la Commissione europea ha proposto una disposizione transitoria per garantire che i provider di alcuni servizi di comunicazione online, come i servizi di webmail o di messaggistica, possano continuare ad adottare misure volontarie per individuare e segnalare abusi sessuali sui minori in internet e per rimuovere tali rappresentazioni anche dopo il 21 dicembre 2020. Questa regolamentazione si è resa necessaria perché i provider rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, questa direttiva concernente il trattamento dei dati personali non conteneva in precedenza una base giuridica esplicita per il trattamento volontario di contenuti o dati sul traffico allo scopo di individuare e segnalare abusi sessuali sui minori in internet e di rimuovere tali rappresentazioni. Il regime transitorio proposto dalla Commissione europea prevede una deroga temporanea e rigidamente limitata nel tempo. Ciò consentirà ai provider di continuare ad implementare le misure adottate finora per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori in internet e per bloccare e cancellare il relativo materiale dai loro sistemi.
7. La Commissione europea continuerà a contribuire all'innalzamento degli standard globali per la protezione dei minori contro gli abusi sessuali promuovendo la cooperazione tra più soggetti attraverso l'alleanza globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori «WePROTECT» e attraverso finanziamenti mirati.

Nel maggio 2022, la Commissione europea ha presentato ulteriori proposte relative alla protezione contro la violenza sessuale sui minori.²⁷ In sostanza, i provider e gli operatori di servizi digitali dovranno determinare in che misura i loro servizi sono utilizzati per commettere e diffondere violenza sessualizzata sui minori. I provider saranno tenuti ad adottare misure per ridurre al minimo questo rischio. In tale contesto, dovranno avvalersi di mezzi tecnologici che incidano il meno possibile sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati. Solo quando emergerà con chiarezza che, malgrado questi sforzi, viene compiuta una violenza sessualizzata sui minori attraverso una determinata piattaforma, le autorità nazionali dovranno poter chiedere la divulgazione dei contenuti criptati. Alle parti coinvolte dovrebbe essere dato modo di impugnare questa richiesta con mezzi legali.

²⁷ Vedi comunicato stampa datato 11.05.2022 su <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2976>.



Il passo successivo è l'approvazione delle proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio in una successiva tornata.

3.2 In Svizzera

Di seguito, si illustrano le competenze nelle operazioni d'inchiesta e nel perseguimento delle persone che commettono sfruttamento sessuale su bambini e adolescenti. Secondo l'articolo 123 cpv. 1 della Costituzione federale, la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. Secondo l'articolo 22 del Codice di procedura penale (CPP²⁸), le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale (la cosiddetta giurisdizione cantonale originaria).

Il Tribunale federale è responsabile di un elenco esaustivo di reati (art. 23 CPP; tra gli altri i reati di criminalità organizzata, criminalità economica, i reati contro gli interessi della Confederazione). Secondo la formulazione di questo elenco, i delitti contro l'integrità sessuale dei bambini non sono in linea di principio inclusi. Ne consegue che tali reati non sono perseguiti, imputati e giudicati dal Ministero pubblico della Confederazione, ma dai tribunali cantonali.

Per quanto riguarda il diritto di polizia, la competenza legislativa spetta generalmente ai Cantoni. Nel campo del diritto di polizia, il Governo federale ha solo poteri frammentari. Di conseguenza, tutti i Cantoni emanano le proprie leggi di polizia. Esse disciplinano i compiti e i poteri, ad esempio riguardo l'ambito delle indagini indipendenti dai sospetti, così come riguardo l'organizzazione dei rispettivi corpi di polizia.

Per contro, secondo l'articolo 27 capoverso 2 del CPP, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione in caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone (se ne parla più dettagliatamente in seguito). Se una segnalazione vertente sul sospetto di cyber-pedocriminalità non può essere attribuita con chiarezza a un determinato Cantone, qualsiasi autorità inquirente svizzera (anche fedpol) può condurre le prime indagini per chiarire la competenza in base agli articoli 27 e 28 del Codice di procedura penale. Le decisioni relative all'avvio di un simile procedimento sono prese di comune accordo.

Come già affermato, i Cantoni hanno generalmente la responsabilità dell'azione penale contro la pedocriminalità, anche quella online. Tuttavia, ai sensi della legge sugli uffici centrali,²⁹ fedpol svolge

²⁸ Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007; RS 312.0.

²⁹ Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, LUC; RS 360.



le cosiddette funzioni di ufficio centrale nella lotta contro la pedocriminalità. In esse rientra anche il compito di garantire l'interfaccia tra l'estero, fedpol e le forze di polizia cantonali. Da un lato, fedpol assicura lo scambio di intelligence criminale con l'Interpol e l'Europol, il funzionamento del cosiddetto Single Point of Contact (SPOC) 24/7³⁰, il distacco di un addetto di polizia informatica presso l'Ufficio di collegamento di Europol, nonché il funzionamento del Punto di contatto nazionale per la cooperazione con il NCMEC statunitense (vedi sopra). Dall'altro lato, fedpol si occupa del triage e dell'assegnazione diretta al Cantone o ai Cantoni interessati, nonché del coordinamento operativo dei complessi di casi nazionali e intercantonali (vedi sopra).

Tuttavia, le attività investigative della polizia o l'avvio e lo svolgimento di indagini penali sono di competenza delle autorità inquirenti cantonali. Le diverse prassi dei Cantoni riguardo l'azione penale sono una conseguenza della ripartizione federalistica delle competenze. Alla luce di ciò, viene chiarita la competenza cantonale e il dossier sui sospetti è trasmesso alla polizia cantonale competente. Poiché fedpol deve trasmettere ai Cantoni tutte le segnalazioni aventi contenuto penale (i reati nel settore della cyber-pedocriminalità sono perseguibili d'ufficio), ne deriva un grande numero di procedimenti penali cantonali.

I Cantoni, ad eccezione di Appenzello Esterno e Appenzello Interno, hanno istituito – dal momento dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale – esplicite basi giuridiche (nelle leggi di polizia) che consentono operazioni d'inchiesta mascherate *indipendenti dai sospetti*. Affinché le forze di polizia cantonali possano individuare e prevenire tempestivamente i reati incipienti, è necessario che in determinati settori siano in grado di svolgere operazioni mascherate. Questa è una fase preparatoria al procedimento penale o tesa all'individuazione di atti criminali in vista del procedimento penale vero e proprio. Ne consegue che in tali casi non sussiste un sospetto sufficiente o urgente di un reato. L'obiettivo è consentire ai membri delle forze di polizia cantonali di infiltrarsi in un determinato gruppo di persone senza essere riconosciuti come agenti di polizia. Le operazioni d'inchiesta mascherate svolgono un ruolo importante nella lotta alla pedocriminalità nei luoghi di incontro virtuale. Secondo la corrispondente legge cantonale in materia di polizia, la polizia cantonale deve essere in grado di rintracciare eventuali delinquenti in rete prima che un reato venga commesso o denunciato. In particolare, essa può utilizzare identità fittizie (ad esempio nickname o avatar in chat-rooms), come è usuale in questo ambiente, e comportarsi di conseguenza. Non appena vi è il sospetto sufficiente di un reato contro una determinata persona, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale federale. In questi casi, la polizia cantonale si mette immediatamente in contatto con il Ministero pubblico, che ordina un'inchiesta mascherata ai sensi dell'articolo 285a e seguenti del Codice di procedura penale e la sottopone all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Nel contesto della revisione del Codice di procedura penale (oggetto: 19.048), il Consiglio nazionale aveva inserito nel progetto che le operazioni d'inchiesta mascherate potessero essere

³⁰ Ciò avviene in conformità con la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012 (RS 0.311.43).



utilizzate, tra l'altro, anche per i reati di cui all'articolo 187 (atti sessuali con fanciulli) e all'articolo 197 capoversi 3-5 CP (pornografia).³¹ Il Consiglio degli Stati ha rigettato questa modifica e il Consiglio nazionale, in estate 2022, ha abbandonato questo punto, che non è stato più inserito nel CPP.

Come già indicato, da gennaio 2021 la Confederazione ha affidato ai Cantoni le sue operazioni d'inchiesta mascherate, indipendenti dai sospetti, nel campo della cyber-pedocriminalità. Tali compiti richiedono personale specializzato ed esperto, che deve essere assistito di conseguenza. Poiché giungono molte segnalazioni dall'estero (in particolare dagli USA), la Confederazione necessita di una polizia federale equipaggiata in modo efficace contro la cyber-pedocriminalità, che sia fortemente interconnessa sia a livello internazionale che europeo e nazionale. Una strategia nazionale può provvedere alla messa a punto del coordinamento delle operazioni d'inchiesta mascherate intercantonali indipendenti dai sospetti e al sostegno degli organi cantonali conformemente alla legge sugli uffici centrali. Attraverso questa strategia è possibile individuare le modifiche legislative necessarie per combattere la cyber-pedocriminalità, ad esempio nell'ambito della crittografia end-to-end. Sia la strategia «Svizzera digitale»³² che la «Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2018–2022»³³ e anche la «Strategia di lotta alla criminalità 2020–2023»³⁴ non sono tuttavia attualmente in grado di dare un contributo alla lotta contro la cyber-pedocriminalità. Mancano, pertanto, misure concrete per proteggere i minori dai pedocriminali in internet.

Il 4 aprile 2022 ha aperto i battenti lo sportello di segnalazione privato contro la pedocriminalità su internet «clickandstop.ch». Questo servizio privato è sostenuto dalla Fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera e dalla Fondazione Guido Fluri. Clickandstop.ch offre un servizio di segnalazione anonima riguardo il materiale pedocriminale, informazioni e consigli gratuiti e anonimi oltre che l'indirizzamento a vari servizi di prevenzione. Il nuovo sportello deve contribuire a ridurre la quantità di materiale sullo sfruttamento sessuale che circola in rete e a proteggere i minori dalla violenza sessuale in internet.

³¹ La bozza dell'art. 286 cpv. 2^{bis} CPP recita come segue: «Il pubblico ministero può inoltre disporre un'inchiesta mascherata se:
a. sussistano indizi concreti che siano prossimi al compimento reati ai sensi dell'art. 187, 188 punto 1, 189 cpv. 1 e 3, 190 cpv. 1 e 3, 191, 192 cpv. 1, 193 cpv. 1, 195, 196, 197 cpv. 3-5, art. 260ter CP;
b. la gravità di questi reati giustifichi l'inchiesta mascherata; e
c. altre operazioni d'inchiesta sarebbero rese eccessivamente difficili.»

³² Disponibile (in tedesco/francese) su <<https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/digitale-e-internet/strategia-svizzera-digitale.html>>.

³³ Disponibile (in tedesco/francese) su <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/ikt-vorgaben/strategien-teilstrategien/sn002-nationale_strategie_schutz_schweiz_cyber-risiken_ncs.html>.

³⁴ Disponibile (in tedesco/francese) su <<https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2019/2019-12-06.html>>.



3.3 Campi d'azione

Protezione dell'infanzia Svizzera constata i seguenti preoccupanti sviluppi riguardanti lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti in internet:

1. Mentre a livello internazionale il numero di segnalazioni di violenza sessuale in internet è aumentato in modo massiccio negli ultimi anni, in Svizzera il numero di condanne di adulti ai sensi dell'art. 197 CP rimane relativamente esiguo.
2. In Svizzera, per contro, sono sempre più spesso condannati dei minori per possesso e consumo di pornografia vietata.
3. Sono scarsi i dati raccolti dalle autorità svizzere sul materiale concernente la violenza sessuale in internet hostato o consumato in Svizzera. In Germania, le statistiche relative alle segnalazioni di contenuti pedopornografici in internet (sia in patria che all'estero) sono raccolte dall'Ufficio federale di polizia criminale e dagli sportelli di reclamo.³⁵
4. A partire dall'anno di riferimento 2020, la SCP ha fornito informazioni sui reati registrati dalla polizia nel contesto della cyber-pedocriminalità. Tuttavia, le informazioni sull'«art. 197 CP / pornografia vietata»³⁶ non riportano separatamente i reati di violenza sessuale sui bambini e adolescenti. Tale suddivisione relativa all'art. 197 CP manca anche nella statistica sulle condanne penali. Un confronto con le statistiche di Germania e Austria indica che è possibile stilare un elenco separato.³⁷
5. In base alle nuove disposizioni della legge sulle telecomunicazioni (LTC), i provider sono obbligati a segnalare le rappresentazioni di abusi sui minori solo se si imbattono in esse accidentalmente o se ne vengono a conoscenza attraverso terzi.³⁸ Un valido esempio di come tale obbligo possa essere recepito a livello normativo è la Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Questa garantisce che i delinquenti non possano eludere le indagini delle autorità giudiziarie semplicemente comunicando via internet in forma criptata poiché la sorveglianza attiva dei sospetti può essere ordinata, ad esempio, in caso di sospetto urgente di atti sessuali con o di violenza sessuale sui minori.³⁹ Se viene commesso un reato via internet, i provider sono obbligati, ai sensi della legge

³⁵ In Germania viene redatta una statistica di questo genere. Vedi al riguardo (in tedesco):

<https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/091620_Bericht_Loeschen_statt_Sperren.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

³⁶ Pornografia vietata è il termine collettivo che indica tre forme di pornografia generalmente sanzionabili: rappresentazioni pornografiche con bambini, animali e atti di violenza.

³⁷ Per la Germania vedi (in tedesco): <https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/2021/26_Mai/Pressemappe_PKS_2020_Zahlen_kindlicher_Gewaltopfer_GESAM_TDOKUMENT.pdf>; per l'Austria https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=126204.

³⁸ Art. 46a cpv. 3 LTC; cfr. FF 2019 2619.

³⁹ Ai sensi dell'art. 260 CPC, il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se sussiste il sospetto di un reato ai sensi dell'art. 187 (atti sessuali con fanciulli) o dell'art. 197 (pornografia) CP se a.



LSCPT, a fornire tutte le informazioni note che portano all'identificazione dell'autore/autrice, indipendentemente dal catalogo dei reati o dalla gravità del reato.

6. A partire dal 1° gennaio 2021, la Confederazione ha affidato ai Cantoni le operazioni d'inchiesta mascherate nel campo della cyber-pedocriminalità. Non sono ancora evidenti i successi delle operazioni d'inchiesta e i miglioramenti di NEDIK. Per un buon funzionamento dell'azione penale è indispensabile un coordinamento al di là dei confini cantonali e nazionali.
7. I servizi di consulenza e trattamento preventivo devono essere ulteriormente ampliati, in modo da prevenire le aggressioni sessuali su bambini e adolescenti.

Sulla scorta di questi punti preoccupanti, Protezione dell'infanzia Svizzera ha formulato 14 richieste, che sono elencate qui di seguito e raggruppate in base ai campi d'azione.

4. Richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera

Sulla base di quanto esposto, per la Svizzera si possono trarre diverse richieste valide. Protezione dell'infanzia Svizzera si rammarica che le disposizioni attuative degli articoli modificati della legge sulle telecomunicazioni⁴⁰ non siano state utilizzate al fine di varare norme più vincolanti ed efficaci per i servizi di telecomunicazione. Gli articoli 89a e 89b dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione rimangono quindi colossi su piedi d'argilla.⁴¹ Questo significa che i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono obbligati da questa ordinanza ad analizzare attivamente i loro contenuti alla ricerca di rappresentazioni di violenza sessuale sui minori e a bloccarli e cancellarli.

sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui all'art. 269 cpv. 2 CPO; b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

⁴⁰ L'art. 46a (nuovo) LTC recita:

«¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.

² Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale, l'UFCOM, l'Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all'estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all'Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.»

⁴¹ L'art. 89a recita: «I fornitori di servizi d'accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet.» «Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell'applicazione di misure concrete di protezione.» L'art. 89b recita: «I fornitori di servizi d'accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia di cui all'articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni.» «Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conformemente all'articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.»

Inoltre, la lotta contro la violenza sessuale sui minori perpetrata online non dovrebbe limitarsi all'emanazione di pertinenti disposizioni di legge e all'azione penale. Sono necessari programmi e strutture di prevenzione completi per combattere la violenza sessuale sui minori in internet in una fase precoce. In questo contesto, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna a potenziare gli sforzi di prevenzione capillari in tutta la Svizzera e a mettere a disposizione risorse adeguate. Il capitolo 2 della Convenzione di Lanzarote⁴² impone agli Stati contraenti l'obbligo di adottare le misure legislative o di altro genere necessarie per prevenire tutte le forme – anche digitali – di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale sui minori.

Protezione dell'infanzia Svizzera esige:

Nel campo d'azione 1:

1. Il consumo di live streaming relativo allo sfruttamento sessuale sui minori deve essere sanzionato alla stregua di una violenza sessuale reale sui minori secondo le corrispondenti disposizioni penali, posta la condizione che il consumatore/la consumatrice abbia dato le istruzioni per commettere l'atto.
2. È necessario inasprire il quadro sanzionatorio per le fattispecie di reato di violenza sessuale sui minori.
3. Riguardo la messa a disposizione di una piattaforma internet da parte di una rete di «pornografia infantile» organizzata professionalmente, che serve agli utenti pedofili per pubblicare e accedere a materiale pedocriminale, deve essere istituita una fattispecie di reato di distribuzione di scritti pedopornografici in forma di associazione criminale.
4. I Cantoni devono perseguire la cyber-pedocriminalità in via prioritaria e con coerenza e punirla di conseguenza.

Nel campo d'azione 2:

⁴² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, entrata in vigore per la Svizzera il 01.07.2014, RS 0.311.40.



5. Devono essere implementate sistematicamente misure preventive volte a impedire ai minori di diventare loro stessi autori/autrici di reati e ne deve essere verificata l'efficacia.

Nei campi d'azione 3 e 4:

6. Sono necessarie statistiche e informazioni su scala nazionale svizzera riguardo le rappresentazioni di violenza sessuale sui minori in internet hostate o consumate in Svizzera.
7. Le statistiche devono tenere conto dei fenomeni sociali attuali e includere nuovi parametri nella loro rilevazione: sono necessarie pertanto statistiche e rilevamenti a livello nazionale svizzero, ad esempio all'interno della SCP e della statistica sulle condanne penali, che individuino esplicitamente i reati registrati e le condanne riguardanti le rappresentazioni di abusi sui minori.

Nel campo d'azione 5:

5. Il Consiglio federale deve emanare norme vincolanti per tutelare i minori dai pericoli derivanti dall'utilizzo dei servizi di telecomunicazione.
6. Il Consiglio federale deve obbligare tutti gli host provider a cercare con sistema automatico nei contenuti che ospitano foto o video di natura pornografica ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 e 5 CP. Se i suddetti individuano tali contenuti, sono tenuti a segnalarli immediatamente all'UFCOM e a fedpol e in seguito a bloccarli e cancellarli.

Nel campo d'azione 6:

7. La Confederazione ha necessità di una forza di polizia federale ben strutturata, che si occupi di cyber-pedocriminalità, indagini a livello internazionale ed europeo e funga da anello di collegamento tra le autorità cantonali preposte al perseguimento penale. Tuttavia, questo fatto non solleva la Confederazione dalle sue mansioni ai sensi della legge sugli uffici centrali.
8. Se i compiti di identificazione e di perseguimento (come le operazioni d'inchiesta mascherate indipendenti da un sospetto) e di sanzionamento della cyber-pedocriminalità vengono affidati a sottounità politiche, geografiche e organizzative, queste necessitano di sufficienti risorse finanziarie dedicate da parte della Confederazione. I fondi federali sono necessari perché le



risorse nei Cantoni sono scarse e difficilmente possono essere aumentate: se il compito è gestito in networking, il singolo Cantone non dovrà aumentare le proprie risorse. NEDIK deve riferire in modo trasparente e continuo in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti e al successo delle attività d'inchiesta.

9. È necessaria una procedura coordinata a livello nazionale: da un lato, essa include una strategia nazionale che definisce il coordinamento e il supporto degli organi cantonali. Essa deve prevedere le modalità di interrelazione tra prevenzione, possibilità di segnalazione, assistenza alle vittime e azione penale. Dall'altro lato, l'approccio coordinato a livello nazionale include un piano d'azione nazionale. Questo piano deve tenere conto dei rapidi sviluppi, definire responsabilità concrete e misure vincolanti e specificare le risorse necessarie. L'approccio coordinato dovrebbe inoltre individuare le modifiche legislative necessarie per combattere la cyber-pedocriminalità, ad esempio nel settore della crittografia end-to-end (con riguardo alla protezione dei dati).

Nel campo d'azione 7:

13. Le autorità pubbliche devono intensificare gli sforzi per prevenire la violenza sessuale sui minori online, in modo sistematico e con risorse adeguate. L'ampia opinione pubblica deve essere ulteriormente sensibilizzata verso il problema. I genitori, gli insegnanti e le altre persone che prestano assistenza devono essere sistematicamente informati e formati. I bambini vengono incoraggiati nella loro competenza mediatica e sessuale e imparano, in particolare, a gestire con cura i dati personali e le immagini.
14. Occorre potenziare ulteriormente i programmi di prevenzione, in modo che tutte le persone con tendenze pedosessuali abbiano un servizio di supporto a cui rivolgersi e sia possibile in tal modo prevenire i crimini.⁴³

Le misure richieste devono essere adottate il più rapidamente possibile.

⁴³ Cfr. a tale riguardo anche il rapporto del Consiglio federale dell'11 settembre 2020 «Offerte di prevenzione per persone con interessi sessuali nei bambini» in adempimento dei postulati Rickli Natalie 16.3637 e Jositsch Daniel 16.3644 «Progetto di prevenzione 'Kein Täter werden' in Svizzera» del 12 settembre 2016, disponibile (in tedesco) su <<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/62852.pdf>>.